



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI RIETI**

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato  
ai sensi dell'art. 1 comma 57 L. 92/2012, la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 267 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2015, discussa e decisa all'udienza del giorno 15.12.2016 e vertente

TRA

**GIANGIROLAMI MAURO**, elettivamente domiciliato in Contigliano via Montisola n. 2/a presso lo studio dell'avv. Giovanna Muratori, dalla quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Bruna Aguglia per procura a margine del ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

E

**CLSTV S.R.L. in persona del legale rapp. pro tempore**, elettivamente domiciliato in Rieti via Fratelli Sebastiani 151 presso lo studio dell'avv. Alberto Patarini rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Vannucci e Francesco Morelli per delega in atti

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** Opposizione ordinanza ex art. 1 comma 51 L. 92/2012.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso ex art. 1 comma 48 L. 92/2012 Giangirolami Mauro adiva l'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro chiedendo di accertare che esso esponente non era addetto in via esclusiva o prevalente all'appalto COTRAL di Rieti e Provincia e che dunque era manifestamente insussistente il fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (fine appalto COTRAL Rieti e Provincia) con conseguente reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e pagamento dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra; in subordine, ritenuto il licenziamento illegittimo, condannare al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità.

La CLSTV si costituiva in giudizio eccependo la mancata impugnazione nei modi di cui all'art. 6 L. 604/66 e in subordine chiedeva di rigettare il ricorso stante la legittimità del licenziamento.

Il giudice dichiarava l'inammissibilità del ricorso - con ordinanza del 2.3.2015 - ritenendo fondata l'eccezione preliminare di decadenza.



Avverso l'ordinanza conclusiva della prima fase proponeva tempestiva opposizione il lavoratore, svolgendo i seguenti motivi di censura.

Con il primo motivo ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione del licenziamento, osservando che l'atto di impugnazione stragiudiziale è stato tempestivamente notificato in via Muraccio dell'Archetto 32 a Roma e in via Ternana 16 a Passo Corese di Fara Sabina, che sono le sedi effettive in cui si è svolta l'attività organizzativa, gestionale e direttiva.

Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente in quanto non era adibito in via esclusiva o prevalente presso l'appalto cessato e la violazione dell'obbligo di *repechage*.

Il primo motivo è fondato.

La documentazione riversata in atti (cfr. lettera datata "Passo Corese 23.6.2014" proveniente dal datore di lavoro e redatta su carta intestata della CLSTV, non contestata, attesta la sussistenza in Fara Sabina di un centro amministrativo, organizzativo e gestionale della CLSTV) e l'istruttoria orale svolta nella fase oppositiva hanno confermato che presso la sede di Passo Corese vi fosse non già una semplice sede periferica, distaccata o filiale (vi era, ad esempio, anche l'ufficio per la riconsegna delle dotazioni), ma che ivi fosse svolta l'attività organizzativa, gestionale e direttive della società risiedendovi gli organi della società, tra cui il legale rappresentante.

Invero tutti i testi escussi hanno concordemente affermato che presso il centro di Passo Corese via Ternana 16 vi erano l'ufficio del rappresentante legale della società Di Angelo Roberto e del responsabile del personale (**OMISSIS**) e del suo collaboratore (**OMISSIS**), nonché l'ufficio acquisiti, bandi e gare, mentre nella sede di Roma via Muraccio dell'Archetto vi era l'ufficio comando e commerciale.

I testi hanno anche riferito che durante tutto l'arco della vigenza del rapporto di lavoro essi, e tra loro anche il ricorrente, hanno intrattenuto rapporti con la società unicamente presso la sede di Passo Corese, Via Ternana e che la sede legale di via Sirte fosse puramente fittizia. Così riferisce il teste (**OMISSIS**), indifferente e credibile: *"io posso dire che prendevo materiale, buste paga e vestiario presso via Ternana 16. Li ho fatto il colloquio per l'assunzione, ho firmato lì il contratto e ritirato il vestiario. Vi è una sala accoglienza, la sala operativa e uffici. Cap 2) per quanto riguarda il capitano (**OMISSIS**) ricordo che aveva un ufficio in via Ternana 16. Invece degli altri due non lo so. Cap 3) è vero. io in via Muraccio dell'Archetto sono andato un paio di volte a prendere i giubbotti antiproiettile. Le buste paga le prendevo in via Ternana 16"*

Il teste (**OMISSIS**), parimenti attendibile, ha dichiarato rispondendo alla domanda del capitolo 1: *"è vero. a via Ternana 16 via era l'ufficio amministrazione"* e su quella del capitolo 2 *"è vero. io ci sono stato negli uffici delle persone che mi si leggono"*, specificando che in via Muraccio dell'Archetto vi era la centrale operativa, ma che per le buste paga e le "cose amministrative" bisognava andare per forza a Passo Corese, via Ternana 16 e di non essersi mai recato presso la sede legale di via Sirte a Roma.

Anche i testi (**OMISSIS**) e (**OMISSIS**) – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare - hanno confermato le circostanze di cui ai capitoli 1 e 2, negando di essersi mai recati in via Sirte a Roma e il primo ha affermato di avere ricevuto la lettera di licenziamento, mediante consegna a mano, proprio nei locali di via Ternana 16 a Passo



Corese e il secondo ha precisato che la sede legale di via Sirte era solo una abitazione privata, chiarendo altresì che: “*ADR (OMISSIS) avevano delle stanze loro? Sì il primo ufficio era del capitano, poi vi era un ufficio amministrativo con altre due persone, la centrale operativa e altri due uffici dove si appoggiavano Nicolas (il figlio di Roberto) e Marco Cuna e Marco D’Alessandro che si occupavano dell’amministrativo (buste paga, ecc). vi era anche un altro ufficio che usavano come magazzino (una volta mi servivano delle mostrine e andarono lì a prenderli). Nicolas e Di Angelo Roberto avevano l’ufficio lì*”. Quindi le due sedi dove è stata recapitata l’impugnativa del licenziamento erano le sedi effettive (art. 46 c.c.) e cioè luoghi stabilmente utilizzati dalla CLSTV per la gestione del personale e i rapporti con i terzi: il lavoratore ha provato nella presente fase oppositiva che presso quelle sedi vi fosse il centro di imputazione dell’attività sociale, vi risiedessero gli organi della società, il legale rappresentante, che ivi fosse svolta l’attività organizzativa, gestionale e direttiva della società (Cass. 2341/85; Cass. 3175/82) ed anche dimostrato l’esistenza di uno *stabile collegamento* tra la sedi in cui è avvenuta la comunicazione e il datore di lavoro e che quindi la contestazione del licenziamento sia comunque entrata nella *sfera di controllo* del destinatario per essere via Ternana di Fara Sabina e via Muraccio dell’Archetto di Roma luoghi in cui il ricorrente abitualmente lavorava, per essere ivi presente un direttore del personale e luoghi in cui si svolgeva l’attività amministrativa della società (Cass. 17014/07, 773/03, 15696/00; 10564/98).

Ne discende che è tempestiva l’impugnativa di licenziamento.

Il secondo motivo è parzialmente fondato.

Risulta che il ricorrente sia stato assunto alle dipendenze della CLSTV s.r.l. come guardia giurata con contratto a tempo determinato dal 26.4.2013 al 30.9.2013 prorogato al 30.11.2013 e poi trasformato in contratto a tempo indeterminato il 1.12.2013.

Il ricorrente assume che:

- per l’arco temporale di durata del rapporto, fino al licenziamento abbia svolto l’attività lavorativa sia nell’appalto del servizio di vigilanza presso COTRAL spa di Rieti, ma anche nel subappalto di vigilanza presso Poste Italiane a Roma, nonché in quello presso la Banca MPS di Rieti, nell’appalto IRCA di Roma via Cassia, in quello di due cantieri (cantiere a Fiano Romano per la costruzione di una diga e cantiere della TODARO Costruzioni) e infine nell’appalto di vigilanza delle cave di Guidonia Montecelio a Roma (cap. 4);
- nella specie per quanto riguarda l’appalto COTRAL il ricorrente effettuava la sostituzione delle altre guardie giurate nel giorno settimanale di riposo recandosi nella varie sedi (Rieti, Borgorose, Collegiove, Poggio Moiano e Poggio Mirteto) in cui questi ultimi prestavano servizio (cap. 5);
- i lavoratori effettivamente addetti in via esclusiva alla vigilanza COTRAL non furono licenziati (**OMISSIS**), ma reimpiegati nell’appalto Poste Italiane e questa circostanza manifesta il carattere pretestuoso del licenziamento del ricorrente. All’esito, tuttavia, dell’istruttoria non sono emerse con linearità le sopra riferite circostanze. Invero il teste (**OMISSIS**) non ha confermato che il ricorrente svolgesse la propria attività lavorativa presso tutti gli appalti indicati nel capitolo 4, limitandosi ad affermare di avere visto il ricorrente lavorare presso la postazione di Nazzano (diga di Fiano), avendogli dato il cambio “qualche volta” e di sapere che egli lavorava anche per Poste Italiane (vedendo i fogli firma), ma di non sapere nulla per conoscenza riguardo agli altri appalti, essendo



informato delle circostanze di cui al capitolo 5 (sostituzione dell'appalto Cotral) solo perché riferite dal ricorrente stesso.

Il teste (**OMISSIS**), parimenti, ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che il Giangirolami lavorasse nell'appalto Cotral della provincia di Rieti e anche presso Poste Italiane, ma di non sapere se lavorasse anche presso gli altri appalti indicati nel ricorso e di non sapere neppure della circostanza relativa alle sostituzioni. Occorre poi osservare come il testimone – si ripete da considerare complessivamente attendibile - abbia comunque avuto anche una certa difficoltà a ricordare con precisione i fatti, presumibilmente sia per il tempo trascorso, sia per il numero dei colleghi impegnati nei diversi appalti che rende obiettivamente difficoltoso rammentarne l'individuale assegnazione nel corso del tempo: egli ha infatti affermato di sapere che il sig. (**OMISSIS**) lavorava presso l'appalto di Poggio Moiano, mentre il diretto interessato ha riferito, come si vedrà *infra*, di avere lavorato presso quello di Poggio Mirteto; ha poi dichiarato di sapere del fatto che il ricorrente lavorasse presso l'appalto Poste Italiane, solo perché glielo aveva riferito lo stesso. Il teste (**OMISSIS**) ha poi affermato di essere stato anch'egli licenziato a seguito della cessazione dell'appalto Cotral, il quale risulta che fosse effettivamente l'appalto presso il quale prestava al momento del licenziamento la sua prevalente attività lavorativa – come dichiarato all'inizio della deposizione testimoniale – sebbene tale assegnazione non fosse specificata formalmente nel contratto di lavoro.

Il teste (**OMISSIS**), anch'egli collega di lavoro del ricorrente, non ha saputo rammentare con esattezza se il ricorrente fosse o meno assegnato a tutti gli appalti indicati nel capitolo 4. Solo il teste (**OMISSIS**) ha risposto affermativamente in ordine alla circostanza che il ricorrente lavorasse su tutti gli appalti di cui al capitolo 4, ma non ha in effetti chiarito come abbia appreso tale circostanza – se cioè per conoscenza diretta o *de relato* – né ha agganciato ad uno specifico momento temporale la stessa, chiarendo se la turnazione su tutti gli appalti avvenisse proprio all'epoca del licenziamento, né se l'eventuale episodica conoscenza di un turno di lavoro svolto dal ricorrente presso uno degli appalti indicati costituisca un evento occasionale ovvero fosse frutto di una sistematica assegnazione.

Neppure la circostanza relativa ai colleghi (**OMISSIS**) è stata poi confermata dall'istruttoria. Il teste (**OMISSIS**) ha smentito la circostanza di avere lavorato presso l'appalto di Poggio Moiano, affermando di avere lavorato presso quello di Poggio Mirteto e non ha confermato che tale assegnazione fosse esclusiva, ma anzi rispondendo alla domanda del capitolo 4 ha riferito di essere stato assegnato a tutte le postazioni indicate in quel capitolo.

Il teste (**OMISSIS**) ha dichiarato “(**OMISSIS**) *non erano addetti esclusivamente all'appalto Cotral ma facevano anche altri servizi*”.

Il teste (**OMISSIS**) stesso, infine, ha affermato di avere girato sempre presso diversi cantieri, non confermando la propria assegnazione esclusiva o prevalente presso quello Cotral.

Ne discende che essendovi prova che il ricorrente fosse sicuramente assegnato all'epoca del licenziamento all'appalto di vigilanza COTRAL (circostanza confermata da tutti i testi e non contestata) e non essendovi una sufficiente prova del fatto che all'epoca del licenziamento egli svolgesse turni anche presso altri cantieri, deve concludersi che può ritenersi provata l'assegnazione quantomeno prevalente se non esclusiva al detto appalto, la cui pacifica cessazione deve ritenersi motivo giustificato di licenziamento.



Non è pertanto integrato il presupposto della reintegrazione di cui all'art. 18 comma 7 S.L. e cioè quello dell'insussistenza del fatto contestato.

Il datore di lavoro comunque avrebbe dovuto effettuare il tentativo di *repechage* del ricorrente, prima di procedere al licenziamento; risulta invece che solo *dopo il licenziamento* la COTRAL abbia proposto al ricorrente la riassunzione tramite contratto a tempo determinato di sei mesi (luglio – dicembre 2014).

Sostiene il ricorrente che già al momento del licenziamento esistevano possibilità di suo reimpiego e che dopo il licenziamento la società ha effettuato nuove assunzioni per lo svolgimento delle stesse mansioni espletate dal lavoratore licenziato e che anche tale circostanza dimostrerebbe che non vi era stata la soppressione del suo posto di lavoro.

La contestazione è fondata.

Il teste **(OMISSIS)** ha dichiarato di essere stato licenziato ad aprile del 2014 per la cessazione dell'appalto Cotral e di essere stato subito dopo, a giugno 2014 riassunto con contratto a tempo indeterminato, senza avere l'assegnazione di uno specifico cantiere. Parimenti il teste **(OMISSIS)** ha dichiarato di essere stato licenziato, per lo stesso motivo, ad aprile del 2014 e riassunto a luglio dello stesso anno con contratto a tempo indeterminato.

Dall'esame del LUL in atti emerge che nei mesi immediatamente successivi alla cessazione dell'appalto Cotral, la CLSTV srl ha proceduto all'assunzione di nuovo personale a tempo determinato ed indeterminato, oltre alla riassunzione di tre dei lavoratori licenziati nell'aprile 2014 **(OMISSIS)** con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Ne discende che la società convenuta, sulla quale grava il relativo onere della prova (ai sensi dell'art. 5 L. 604/66) non ha provato che al momento del licenziamento il ricorrente non fosse utilmente ricollocabile all'interno dell'azienda, rammentandosi – conformemente al condivisibile orientamento espresso più di recente dalla S.C. (Cass. 5592/16, Cass. 12101/16) – come l'onere della prova del *repechage* gravi per intero sul datore di lavoro, il quale può assolverla attraverso la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come ad esempio il fatto che i residui posti di lavoro fossero tutti stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica de lavoratore licenziato.

È, pertanto, integrata la previsione di cui all'art. 18 comma 7 seconda parte S.L., in base alla quale “... *nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto oltre ai criteri del quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e successive modificazioni*”. Tenuto conto della modesta anzianità di servizio del lavoratore, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, l'indennità è liquidata nella misura minima di 12 mensilità. Su detto importo vanno calcolati rivalutazione monetaria ed interessi legali dal licenziamento al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.



**p.q.m.**

Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento al saldo;
- condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Rieti 15.12.2016

Il Giudice del lavoro  
Dott.ssa Valentina Cacace

